

Emesso da: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo – Ufficio Presidenza
Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 novembre 2018 con delibera n. 223 /2018



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo

Regolamento per la concessione dei patrocini e l'utilizzo del logo

Articolo 1 – Oggetto: finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità che regolamentano la concessione del patrocinio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo (di seguito Opi) a soggetti pubblici e privati per mezzo di delibera del Consiglio Direttivo.

Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'evento specifico per il quale viene richiesto e solo per il periodo ad esso corrispondente.

Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o a gruppi di iniziative.

E' prevista la concessione del patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, ovvero senza concessione di contributi o vantaggi economici. Specifiche richieste di contributi devono essere inoltrate separatamente e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Criteri per la concessione di patrocini

La concessione del patrocinio è decisa dal Consiglio Direttivo dell'Opi di Cuneo attraverso apposita deliberazione a seguito di specifica valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ordine di cui al capo II, art. 4, capo I, art. 1 lettera h L. 3/2018 e pertanto destinata all'aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti nel rispetto del Codice Deontologico dell'infermiere
- Rilevanza qualitativa dell'iniziativa per i professionisti rappresentati
- Presenza nel programma dell'evento di argomenti di interesse infermieristico rivolte anche alle figure professionali rappresentate dall'Ordine (infermieri, infermieri pediatrici)
- Indicazione espressa del numero di crediti ECM ottenuti per le professioni rappresentate. Qualora l'evento fosse in via di accreditamento, ciò dovrà essere specificato nella richiesta di concessione. Una volta raggiunto l'accreditamento dovrà esserne data immediata comunicazione all'Ordine.

Il patrocinio non potrà essere in ogni caso concesso in relazione ad attività generiche.

Articolo 3 – Limitazioni ed esclusioni

Il presente Regolamento non prevede la concessione di patrocini per:

- Iniziative di carattere politico;
- Iniziative con fini di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- Iniziative che possono rappresentare conflitto di interesse con gli organi dell'ente;
- Iniziative palesemente in contrasto con le finalità dell'Ordine.

Non verranno concessi patrocini che in qualche modo avvallino pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.

L'Ordine potrà revocare il proprio patrocinio ad un evento qualora gli strumenti comunicativi e le modalità di svolgimento dello stesso risultino incidere negativamente sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti.

Articolo 4 – Utilizzo del logo Opi Provinciale

La concessione del patrocinio dell'Opi di Cuneo per un evento non implica il conseguente automatico utilizzo del logo.

L'autorizzazione all'uso del logo e le relative modalità (stampa sul programma, stampa sui block-notes, stampa sulle cartelline, stampa su manifesti, ecc.) devono essere esplicitamente richieste.

La concessione del logo (Opi Cuneo) viene autorizzata unicamente e specificatamente per l'evento di cui alla richiesta di patrocinio.

E' vietato qualsiasi altro ulteriore successivo utilizzo.

Una volta che l'Opi di Cuneo ha deliberato la concessione del patrocinio ad una iniziativa locale ritenuta di interesse, qualora per la stessa venga richiesto anche l'utilizzo del marchio, l'Opi lo comunica tramite pec alla Federazione Nazionale che ha cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per concedere l'utilizzo del marchio.

Trascorsi i 5 giorni lavorativi senza specifica comunicazione si intende concesso l'utilizzo del marchio da parte dell'Opi richiedente per silenzio assenso. ¹

Articolo 5 – Modalità di richiesta del patrocinio all'Ordine

Il soggetto o l'istituzione interessato/a ad ottenere il patrocinio dell'Ordine, deve inviare specifica richiesta su carta intestata da parte del proprio Legale Rappresentante (o dal soggetto richiedente). La richiesta dovrà essere firmata, e in essa dovranno essere riassunte le motivazioni della domanda di patrocinio.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'evento.

Devono altresì essere specificati:

- I nominativi dei relatori;
- Le qualifiche dei relatori;
- Eventuale accreditamento ECM (specificare i crediti ottenuti o richiesta di accreditamento in corso);
- Eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento

La domanda deve pervenire almeno trenta giorni prima dell'evento, salvo casi di urgenza.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. La mancata o incompleta presentazione dei documenti (anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ordine), rende la domanda di patrocinio presentata inammissibile.

Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda pervenuta, decide se concedere il patrocinio all'iniziativa.

In caso di decisione positiva (con delibera) la segreteria dell'Ordine trasmette la comunicazione di concessione del patrocinio entro sette giorni lavorativi.

Il termine decorre dalla data di protocollo della delibera.

Nell'interesse del soggetto (ente, istituzione ecc.) che riceverà il patrocinio, l'Ordine potrà provvedere alla pubblicizzazione dell'evento o dell'iniziativa sulle pagine web del proprio sito istituzionale, previo ricevimento da parte del richiedente il patrocinio, di file in formato pdf (contenente locandina/brochure/programma).

Articolo 6 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente all'assunzione della specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'Opi di Cuneo www.opicuneo.org.

1) Rif. Circolare FNOPI n. 1/2012 del 12/01/2012